

Statuti dell'Associazione Stagione Alpestre Vivente

Approvati dall'Assemblea costitutiva del 4 dicembre 2025

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome

¹ Con il nome «Lebendige Alpsaison» («Saison d'alpage vivante», «Stagione alpestre vivente», «Stagiun d'alp viva», di seguito Associazione) si definisce un'Associazione ai sensi dell'Articolo 60 e segg. del Codice civile (CC) svizzero. È politicamente indipendente e religiosamente neutrale.

Art. 2 Sede

¹ La sede e il foro competente dell'Associazione si trovano presso il domicilio del Segretariato.

Art. 3 Scopo

¹ Lo scopo dell'Associazione è conforme ai requisiti della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

² L'Associazione ha lo scopo di rafforzare la tradizione della stagione alpestre come patrimonio culturale vivente e di contribuire a plasmare il suo futuro;

³ Tramite il coinvolgimento dell'organo responsabile, in particolare di alpatrici e alpatori, contribuisce al mantenimento della diversità regionale della pratica alpestre e dell'habitat alpino;

⁴ Promuove il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro alpestre, dei prodotti alpini e delle prestazioni ecologiche, sociali, culturali ed economiche dell'economia alpestre;

⁵ Promuove la comprensione della vita e del lavoro all'alpe attraverso la comunicazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

⁶ Accompagna e sostiene l'adattamento dell'economia alpestre in un contesto di condizioni quadro socioeconomiche e ambientali in continua evoluzione.

Art. 4 Attività

¹ L'Associazione ottempera ai suoi scopi costitutivi tramite le seguenti attività:

- la messa in rete e la partecipazione di tutti gli attori interessati, gli organi responsabili e le organizzazioni che sono correlati alla stagione alpestre;
- il coordinamento trasparente delle misure di attuazione a livello nazionale;
- la comunicazione delle misure di attuazione verso l'esterno;
- l'organizzazione di eventi informativi e conferenze.

² L'Associazione si attiene, nello svolgimento delle sue attività, ai requisiti della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

II. Affiliazione

Art. 5 Affiliazione e categorie di soci

¹ Possono aderire all'Associazione le seguenti persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell'Associazione:

- affiliazione collettiva: persone giuridiche, corporazioni di diritto pubblico e corporazioni di diritto privato;
- Cantoni;
- affiliazione individuale: persone fisiche.

² L'affiliazione all'Associazione può avvenire in qualsiasi momento. La decisione di ammissione spetta al Comitato direttivo.

Art. 6 Sostenitori

¹ I sostenitori sono persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell'Associazione.

² I sostenitori vengono invitati all'Assemblea dei soci.

³ Non hanno diritto di voto.

Art. 7 Dimissioni

¹ La dimissione dall'Associazione può avvenire in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Segretariato entro la fine dell'anno civile.

² I soci che si dimettono non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Non è possibile ottenere un rimborso delle tasse annuali.

Art. 8 Esclusione

¹ Se un socio agisce contro gli obiettivi dell'Associazione, svolge attività dannose per la reputazione dell'Associazione o non rispetta gli impegni finanziari, può essere escluso dall'Associazione da parte del Comitato direttivo.

² Contro la deliberazione del Comitato direttivo inerente l'esclusione dall'Associazione, il socio in questione può presentare ricorso per iscritto al Segretariato entro 30 giorni. L'Assemblea dei soci deciderà sull'esclusione.

III. Organizzazione

Art. 9 Organi

¹ Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato direttivo;
- c. il Gruppo operativo ristretto;
- d. il Segretariato;
- e. l'Ufficio di revisione interno.

L'Assemblea dei soci

Art. 10 Assemblea dei soci

¹ L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione.

² Si riunisce di norma una volta all'anno.

³ Se un quinto dei soci lo richiede per iscritto, il Comitato direttivo è tenuto a convocare un'Assemblea dei soci entro due mesi.

Art. 11 Modalità di convocazione

¹ La convocazione dell'Assemblea dei soci avviene tramite invito scritto con la comunicazione delle trattande, al più tardi 28 giorni prima dell'Assemblea.

² La comunicazione è spedita all'ultimo indirizzo conosciuto del socio.

³ Gli inviti possono essere spediti anche in formato elettronico.

Art. 12 Richieste dei soci

¹ Le richieste dei soci che dovrebbero essere trattate durante l'Assemblea dei soci possono essere indirizzate al Comitato direttivo in qualsiasi momento, ma al più tardi 14 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 13 Raggiungimento del quorum

¹ Ogni Assemblea dei soci convocata rispettando gli statuti può deliberare.

Art. 14 Composizione e diritti di voto

¹ L'Assemblea dei soci è composta da soci individuali e da soci collettivi. Le persone giuridiche devono designare una/un rappresentante.

² I soci hanno il seguente numero di voti:

- a. soci individuali: 1 voto;
- b. Cantoni, soci collettivi: 2 voti; il diritto di voto può essere ripartito tra una o due persone.

Art. 15 Votazioni ed elezioni

¹ L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei voti validi espressi.

² Le modifiche degli statuti richiedono l'approvazione di una maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti.

³ Le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

⁴ Un terzo dei voti può richiedere un'elezione o un voto segreto.

⁵ In caso di parità di voti, le elezioni vengono decise per sorteggio, mentre per gli affari correnti si ricorre al voto decisivo della/del Presidente.

⁶ Un socio dell'Associazione può farsi rappresentare all'Assemblea dei soci tramite procura.

Art. 16 Compiti dell'Assemblea dei soci

¹ All'Assemblea dei soci pertengono:

- a. la nomina del Comitato direttivo, della/del Presidente e dell'Ufficio di revisione;
- b. la nomina dei membri del Gruppo operativo ristretto su proposta del Comitato direttivo;
- c. l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei soci;
- d. l'approvazione del rapporto di attività;
- e. l'approvazione dei conti annuali e del rapporto dell'Ufficio di revisione;
- f. lo scarico di responsabilità del Comitato direttivo, del Segretariato e del/della responsabile della contabilità;
- g. l'approvazione del programma di attività;
- h. la determinazione delle tasse di affiliazione;
- i. l'approvazione del budget;
- j. la deliberazione sulle proposte del Comitato direttivo e dei soci ai sensi dell'articolo 11;
- k. la decisione sui ricorsi contro l'esclusione di soci;
- l. la modifica degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione.

Il Comitato direttivo

Art. 17 Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci per un periodo di quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti.

² Sono candidabili le socie/i soci dell'Associazione, tuttavia i membri del Comitato direttivo che appartengono a un socio collettivo o a un Cantone possono farsi rappresentare da persone della stessa organizzazione durante le riunioni.

³ Il Comitato direttivo è composto dalla/dal Presidente e da un numero di membri aggiuntivi tra i 2 e i 6.

⁴ Il Comitato direttivo si costituisce autonomamente e designa una/un Vicepresidente tra i suoi membri. La/il Vicepresidente rappresenta la/il Presidente in caso di assenza.

Art. 18 Compiti del Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo rappresenta l'Associazione verso l'esterno e gestisce tutte le attività correnti che non sono espressamente riservate agli altri organi.

² Il Comitato direttivo rappresenta l'Associazione nel Gruppo operativo ristretto.

³ Il Segretariato, che gestisce le attività quotidiane e svolge compiti specifici delegatigli, è subordinato al Comitato direttivo.

⁴ Il Comitato direttivo può istituire dei gruppi di lavoro. I membri di un gruppo di lavoro possono essere persone che non fanno parte dell'Associazione.

Art. 19 Convocazione/Deliberazioni

¹ Il Comitato direttivo si riunisce su invito della/del Presidente ogni volta che è necessario.

² Il Comitato direttivo raggiunge il quorum e può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri.

³ L'adozione delle deliberazioni avviene a maggioranza semplice.

⁴ In caso di parità di voti, il voto della/del Presidente è decisivo.

⁵ Durante le sedute viene redatto un verbale scritto delle deliberazioni.

Il Segretariato

Art. 20 Segretariato

¹ Il Segretariato è gestito dalla Società Svizzera di Economia Alpestre (SAV).

² Il Segretariato si occupa delle mansioni che gli sono affidate dal Comitato direttivo. In particolare, è responsabile:

- a. della gestione degli affari dell'Associazione;
- b. dei lavori preparatori e successivi alle riunioni dell'Associazione;
- c. della partecipazione alle riunioni dell'Associazione e dei suoi organi con voto consultivo e il compito di redigere il verbale;
- d. dell'esecuzione delle decisioni del Comitato direttivo;
- e. della comunicazione con i soci e verso il pubblico.

³ Il Comitato direttivo può delegare a terzi l'esecuzione di attività operative.

Art. 21 Diritto di firma

¹ Il diritto di firma è regolato dal Comitato direttivo.

Il Gruppo operativo ristretto

Art. 22 Gruppo operativo ristretto

¹ Il Gruppo operativo ristretto viene eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo per quattro anni. I membri possono essere rieletti.

² Sono eleggibili le socie/i soci dell'Associazione.

³ Il Gruppo operativo ristretto è composto da almeno 9 membri. Nella sua composizione è necessario perseguire una rappresentanza adeguata di tutti i gruppi di attori interessati e delle regioni linguistiche. SAV e AGRIDEA hanno diritto a una rappresentanza ciascuno nel Gruppo operativo ristretto.

Art. 23 Compiti del Gruppo operativo ristretto

¹ Il Gruppo operativo ristretto ha i seguenti compiti:

- a. supporto alla comunicazione esterna dell'Associazione;
- b. consulenza e prese di posizione sui progetti di attuazione per i quali viene presentata una domanda di sostegno presso l'Ufficio Federale della Cultura (UFC) e, se necessario, definizione di priorità tematiche per i progetti di attuazione;
- c. accompagnamento ai progetti accettati dall'UFC;
- d. messa in rete dei diversi gruppi di attori coinvolti.

L'Ufficio di revisione interno

Art. 24 Ufficio di revisione

¹ L'Ufficio di revisione interno è composto da due revisori/revisore. La durata del mandato è di quattro anni.

² Le revisore/i revisori sono rieleggibili.

³ L'Ufficio di revisione presenta all'Assemblea dei soci un rapporto scritto con una proposta di decisione.

IV. Aspetti finanziari

Art. 25 Finanziamento

¹ L'Associazione si finanzia tramite:

- a. tasse di affiliazione;
- b. sovvenzioni;
- c. donazioni e altri contributi;
- d. prestazioni proprie.

V. Disposizioni finali

Art. 26 Responsabilità

¹ L'Associazione fa fronte ai propri obblighi esclusivamente tramite il suo patrimonio. Ogni responsabilità personale o obbligo di versamento supplementare dei soci è esclusa.

Art. 27 Scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo tramite un'Assemblea dei soci convocata a tale scopo.

² La deliberazione di scioglimento deve essere ratificata da due terzi dei voti validi ricevuti.

³ In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà trasferito a un'organizzazione con sede in Svizzera che persegue lo stesso o un simile scopo. La distribuzione del patrimonio dell'Associazione tra i soci è esclusa.

Art. 28 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea costitutiva del 4 dicembre 2025. Entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Berna, 4 dicembre 2025

Associazione Stagione Alpestre Vivente



Peter Küchler
Il Presidente



Selina Droz
La Verbalista